



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 12 DEL 26/03/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE COMUNALI

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele		SI	11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro		SI	12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo	SI	
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	CASIRAGHI Stefano	SI	
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	MAGGI Angelo	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE COMUNALI

SINDACO: Il quarto punto riguarda la modifica al regolamento comunale per la concessione in uso di strutture comunali.

Noi abbiamo fatto una richiesta agli uffici, che era quella di graduare maggiormente quanto esposto al punto 7 e cioè le penalità per chi non rispetta il regolamento di utilizzo. Gli uffici hanno inserito alcune modifiche che riguardano precisazioni puntuali sulla base dell'esperienza.

Nell'attuale regolamento chi viola le norme, l'orario, ecc. veniva automaticamente privato della possibilità di utilizzare le strutture per sei mesi. Poiché sono successi casi, anche con associazioni di Osnago, in cui magari il danno creato è stato prontamente poi messo a posto, abbiamo ritenuto di inserire una gradualità maggiore. Per cui all'art. 7 è stato inserito che, al di là dell'incameramento della cauzione, quando il danno viene eliminato non scatta questo divieto per sei mesi. Poi gli uffici hanno aggiunto altre cosette. Ad esempio, art. 2, fruitori della concessione, hanno aggiunto perché di fatto lo è, per le attività di carattere sportivo, culturale, ricreativo, filantropiche, aggregativo, hanno aggiunto politico. Hanno invece, escluso ogni utilizzo con prevalente finalità commerciale.

Hanno voluto specificare meglio, particolarmente per Spazio Opera, il fatto che la richiesta deve essere fatta 20 giorni prima perché spesso viene chiesto il patrocinio.

Poi, preferibilmente di utilizzare i moduli disponibili sul sito, presso l'Ufficio Segreteria anziché magari scrivere sulla carta a quadretti, la necessità di dimostrare l'avvenuto versamento della cauzione, ecc.

CONS. ARLATI: Vorrei chiarire alcuni punti. Articolo 3, comma 1, c'è scritto: il Comune è sollevato dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario. Faccio presente che il Comune non è esonerato però dal risarcimento dei danni nel caso il locale in oggetto di concessione presenti i vizi che rechino danno a chi se ne serve e, conoscendoli, non ne abbia informato il concessionario.

Articolo 4, definizione per concessioni per uso occasionale. Non capisco cosa significhi compresi. Due giorni consecutivi compresi. Sì, due giorni consecutivi, 5 giorni non consecutivi. Poi, andando avanti, articolo 7 ci sono due punti 10, questo qua sarebbe da correggere. Poi, l'ultimo capoverso del punto 10, quello emendato però, quello in grassetto: è assolutamente vietato preparare cibi e introdurre apparecchiature a gas. Qui mi sorge un dubbio. Per esempio, quando vi sono feste, per esempio ha provato ad esserci l'ARCI e portare fusti della birra. I fusti della birra prevedono un'apparecchiatura a gas. Quindi sarebbe magari da specificare meglio, altrimenti non si possono portare nemmeno le spine della birra.

SINDACO: Ci sarà lì un bar attrezzato e l'idea è che si userà il servizio bar onde evitare di portare avanti e indietro i fusti dove il problema non è tanto il gas, quanto il fatto che portare avanti e indietro i banconi ogni volta ci rovinano il pavimento. Quindi l'idea è che creiamo il servizio e ci si avvale del servizio di bevaggio, con cui si metteranno d'accordo di chi avrà la concessione degli spazi del bar.

Resta da chiarire questo discorso del 'compresi'. Potremmo anche togliere il discorso del 'compresi' visto che nessuno ha compreso esattamente ... 5 giorni non consecutivi e 2 giorni consecutivi... Poi, certamente rinumeriamo .. sì, il comma va rinumerato: 11, 12.. Il comma diventa 11, 12 e 13.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONS. ARLATI: Da 11 vanno poi rinumerati. Poi, anche il successivo ancora 10. Sono tre commi.

Io avevo già evidenziato delle perplessità al Segretario comunale in merito alle concessioni per utilizzi duraturi e leggo un attimo un chiarimento che poi verificate, almeno per lasciarlo a verbale.

Con il presente intervento desidero cercare di inquadrare la fattispecie giuridica che riveste la concessione in uso di locali comunali al fine di chiarire e cercare di colmare eventuali lacune presenti nel regolamento, oggetto di revisione, che andremo ad approvare in questa sede.

Il comodato è il contratto con la quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Questo è l'articolo 1803 del Codice Civile. La disciplina del contratto di comodato presente nel Codice Civile agli articoli 1803 e seguenti disegna un rapporto tra consociati basato su solidarietà, affetto, amicizia, soprattutto sulla fiducia che è la persona del comodatario. Tant'è che alla sua morte, o nel caso di persone giuridiche od associazioni, il suo scioglimento, nonostante la pendenza del termine, consenta di estinguere il rapporto stesso. Quanto Il comodato, la volontà del comodante di consentire il soddisfacimento di un altro bisogno, generalmente di breve durata, senza ricevere in cambio alcunché. Attiene quindi all'essenza del comodato la gratuità. Qualora il comodante a fronte di un bene concesso al comodatario ricevesse una contro-prestazione si scivolerebbe nella fattispecie della locazione.

Orbene, leggendo il regolamento che andremo ad approvare, è prevista una tariffa a carico del concessionario, stabilita di volta in volta dalla Giunta. È presumibile che tale tariffa, data la lacuna presente nel regolamento, sia corrisposta dal concessionario come rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione comunale in quanto a pulizia, fornitura energia elettrica, per illuminazione e riscaldamento dei locali e via di seguito. La gratuità di cui si faceva riferimento non può dirsi intaccata dalla circostanza che sono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi della cosa in ordine alle quali egli non ha diritto di alcun rimborso differentemente da quelle straordinarie sostenute per conservare la cosa purché necessari ed urgenti. Il comodato è atto a titolo gratuito, non già atto di liberalità, dato che al semplice uso di un bene non scaturisce un vero e proprio arricchimento del comodatario. È previsto, può essere previsto un modus gravante sul comodatario per l'utilizzo, come previsto comunque dal regolamento.

Quindi, le obbligazioni che sorgono a capo del comodatario sono quelle previste dal regolamento, lo configurerei la fattispecie della concessione in uso, soprattutto per periodi di una durata anche.. più di un giorno ecco, con la fattispecie del comodato. È essenziale a questo punto ricordare l'art. 32 della 383/2000 che precisa che i Comuni possono concedere in comodato beni immobili e mobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni, promozioni sociali e alle organizzazioni di volontariato, previste dalla Legge 11 dell'agosto 1991 n. 276, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. A questo proposito però si precisa che il comodato di beni immobili stipulato in forma di mera scrittura privata non autenticata sono soggette all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Quindi si prega un attimino di verificare perché la fattispecie rientra in quella del comodato e per il comodato è prevista l'imposta in misura fissa. La dottoressa comunque ha risposto...

SEGRETARIO COMUNALE: Per quanto riguarda le concessioni per i periodi più lunghi si stipula un'apposita convenzione come le dicevo prima. quindi, in queste convenzioni, dove praticamente si vengono a determinare gli obblighi da parte del concessionario, andrà inserita l'indicazione che verrà registrata in caso d'uso.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONS. ARLATI: Morale della favola, da quanto detto dalla dottoressa non si applica l'imposta di bollo e si applica solo in caso di giudizio...

SEGRETARIO COMUNALE: Non andiamo di volta in volta a registrare.

CONS. ARLATI: Comunque è un comodato, la fattispecie giuridica è il comodato.

SEGRETARIO COMUNALE: Concessione in uso dei locali. Cioè andiamo a regolamentare il rapporto con una convenzione. Quindi andremo a registrare qualora dovessimo avere un contenzioso.

CONS. ARLATI: Per esempio, se la uso 7 giorni facciamo una convenzione o se la uso per 7 mesi facciamo una convenzione?

SINDACO: Quello che viene definito uso duraturo, quindi superiore a X giorni.

SEGRETARIO COMUNALE: Le concessioni piuttosto lunghe.

SINDACO: Con queste due precisazioni, eliminiamo il termine dei consecutivi all'art. 4 e rinumeriamo correttamente i commi dell'art. 7, lo metterei in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 14.11.2003 e già modificato con deliberazioni consiliari n. 20 del 21.3.2005 e n. 57 del 22.12.2006;

Ritenuto opportuno riformulare il contenuto di alcuni articoli del regolamento sulla base dell'esperienza maturata nel corso di questi anni di applicazione delle norme, al fine di meglio chiarire dubbi interpretativi e modalità di gestione delle strutture comunali, oltre che di riformulare la disciplina relativa all'eventuale incameramento della cauzione;

Visto l'allegato "Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali" nelle risultanze del nuovo testo proposto, che si compone di n. 14 articoli e dove sono evidenziate le integrazioni al vecchio testo;

Dato atto che il suddetto regolamento è stato esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti;


Ritenuto meritevoli di approvazione le modifiche al testo regolamentare e dato atto che il testo allegato sostituisce integralmente il testo regolamentare sopra richiamato;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al testo del "Regolamento per la concessione in uso di strutture comunali" così come sono evidenziate nel testo allegato alla presente deliberazione;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

2. Di dare atto che il testo del regolamento per la concessione in uso di strutture comunali, come sopra modificato, è nelle risultanze di cui all'allegato e sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare in premessa richiamato.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI STRUTTURE COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n. del



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Regolamento per la concessione in uso di Strutture Comunali

Sommario

Parte I - Norme generali

- Art. 1 - Tipologia delle strutture in uso
- Art. 2 - Fruttori della concessione
- Art. 3 - Responsabilità della concessione

Parte II - Concessioni per uso occasionale

- Art. 4 - Definizione
- Art. 5 - Presentazione delle domande
- Art. 6 - Autorizzazioni all'utilizzo
- Art. 7 - Modalità di utilizzo e cauzione
- Art. 8 - Tariffe

Parte III - Concessioni per uso duraturo

- Art. 9 - Definizione
- Art. 10 - Convenzioni
- Art. 11 - Presentazione delle domande
- Art. 12 - Approvazione convenzioni
- Art. 13 - Modalità di utilizzo e cauzione
- Art. 14 - Tariffe



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Parte I **NORME GENERALI**

Art. 1

Tipologia delle strutture concesse in uso

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso delle seguenti strutture:
 - a1) Locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale – sala feste;
 - a2) Locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale – sala riunioni;
 - b) Locali per riunioni siti al piano terra di Via Cavour;
 - c) Sala civica "Sandro Pertini" presso centro socio-culturale Viale Rimembranze (Primo piano);
 - d) Sala piano terra presso centro socio-culturale Viale Rimembranze - sala anta;
 - e) Sala riunione piano terra in Piazza Dante
 - f) Parco "Matteotti";
 - g) Spazio Opera "F. De Andrè" Via Matteotti;
 - h) Palestra di Via Matteotti (ed eventualmente relativi spogliatoi);
 - i) Campetto di calcio di Via Matteotti (ed eventualmente relativi spogliatoi);
 - j) Campo di calcio di Via Gorizia;
 - k) Campetto di pallavolo/pallacanestro in Via Donizetti;
 - l) Pista di pattinaggio di Via Edison;
 - m) Campi da tennis Via Matteotti;
 - n) Ambulatorio comunale di Piazza Dante;
2. La concessione in uso degli spazi di cui ai punti h) e i) potrà avvenire esclusivamente in orario in cui dette strutture non vengono utilizzate per attività scolastiche e attività previste in convenzioni attive con l'Amministrazione Comunale.
3. Le modalità di utilizzo della palestra comunale di Via Matteotti e del campo sportivo di Via Gorizia sono disciplinate dagli appositi regolamenti approvati con deliberazione C.C. n. 45 del 21.5.1992 e C.C. n. 57 del 5.4.1989.
4. L'utilizzo dei campi da tennis di Via Matteotti è subordinato a semplice prenotazione (anche telefonica) presso il soggetto incaricato, che è tenuto a regolare la priorità di utilizzo in base all'ordine di arrivo delle richieste.
5. L'utilizzo delle strutture di cui ai punti k) ed l) è libero e gratuito per tutti i cittadini. L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'utilizzo esclusivo delle suddette strutture per particolari manifestazioni eventualmente concordate con soggetti richiedenti. Qualora ciò comportasse la limitazione all'accesso ne verrà data idonea preventiva comunicazione alla cittadinanza.
6. L'utilizzo dell'ambulatorio comunale verrà garantito previa convenzione stipulata con medici di base per l'esercizio della loro professione. L'Amministrazione Comunale potrà concedere, su richiesta, l'utilizzo dell'ambulatorio anche ad enti o associazioni per iniziative di rilevanza sanitaria per la cittadinanza.

Art. 2

Fruitori della concessione

1. Potranno fruire della concessione in uso delle strutture comunali di cui all'art. 1 comma 1: Enti Pubblici, Scuole, Associazioni, Oratori, Circoli, Società, singoli e gruppi di cittadini, per attività di carattere sportivo, culturale, ricreativo, filantropico, aggregativo, politico, assistenziale e di rilevanza sociale. E' invece escluso ogni utilizzo con prevalente finalità commerciale.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039.9529926
Codice Fiscale 00556800134

2. Per il rilascio della concessione la priorità viene assegnata in base all'ordine di presentazione delle richieste al protocollo del Comune.
3. La priorità nell'utilizzo della palestra comunale di Via Matteotti è data secondo il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 21.5.1992.

Art. 3

Responsabilità della concessione

1. Il Comune è sollevato dal Concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.
2. Nel caso di utilizzo delle strutture per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione a tutela delle opere o beni prodotti, salvo espressa dichiarazione del concessionario che le opere o beni esposti siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il comune è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste, ecc.) il concessionario dovrà attenersi alle norme relative ai pubblici spettacoli di cui al vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana e delle altre disposizioni legislative in materia, oltre che al pagamento dei diritti di autore ove necessario. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. L'allestimento delle predette esposizioni e il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.
3. La gestione delle strutture concesse è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale comunale.
4. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di sospendere la concessione, qualora per esigenze pubbliche inderogabili, lo stesso abbia necessità di utilizzo della struttura, dandone tempestiva comunicazione e senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere, salvo il rimborso della tariffa per l'uso della struttura.

Parte II

CONCESSIONI PER USO OCCASIONALE

Art. 4

Definizione

1. E' da considerarsi utilizzo occasionale l'occupazione delle strutture per iniziative che abbiano durata fino a 2 giorni consecutivi o 5 giorni non consecutivi.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 per ottenere la concessione in uso, dovranno presentare domanda in carta semplice al Comune, preferibilmente utilizzando gli appositi schemi di richiesta disponibili presso l'ufficio Segreteria o sul sito internet Comunale. La concessione verrà rilasciata dal funzionario Responsabile del competente Settore, previo accertamento da parte dello stesso del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della disponibilità e dell'idoneità della struttura.
2. Le domande per la concessione in uso delle strutture per l'utilizzo occasionale, dovranno pervenire obbligatoriamente all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della data richiesta.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Art. 6

Autorizzazioni all'utilizzo

1. L'utilizzo occasionale delle strutture verrà concesso compatibilmente con la programmazione delle attività continuative, definite con apposite convenzioni secondo le modalità di cui alla Parte III del presente regolamento.
2. La concessione all'utilizzo viene rilasciata entro 5 giorni dall'arrivo della richiesta al protocollo, fatte salve eventuali esigenze in corso di definizione in ordine alla disponibilità delle strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, che obblighino a posticipare la concessione all'utilizzo.

Art. 7

Modalità di utilizzo e cauzione

1. Nei giorni ed orari di utilizzo delle strutture dovrà essere garantita in loco la presenza di almeno un responsabile maggiorenne nominato dal concessionario, che dovrà essere indicato nella richiesta. In mancanza di tale indicazione, si intende responsabile dell'utilizzo della struttura il richiedente.
2. Il concessionario dovrà garantire di:
 - lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che dette strutture siano immediatamente fruibili;
 - segnalare tempestivamente al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'autorizzazione gli eventuali danni arrecati alle strutture;
 - rispettare il divieto di fumo all'interno delle strutture chiuse;
 - contenere musiche e suoni in modo da non recare molestie all'esterno delle strutture;
 - non apportare modifiche alle strutture ed agli impianti; eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità del richiedente, avere come caratteristica la reazione al fuoco di classe 1 e rispettare le normative sulla sicurezza vigenti;
 - non effettuare attività commerciali o di promozione alla vendita a scopo di lucro, fatte salve le vendite effettuate per la raccolta fondi da parte di onlus o associazioni di volontariato;
3. Il concessionario, entro il giorno lavorativo precedente l'utilizzo delle strutture, è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma quantificata al successivo comma 6 e a dimostrare l'avvenuto versamento del canone di utilizzo previsto. Al momento del versamento della cauzione viene rilasciato al concessionario una ricevuta di versamento e le chiavi della struttura. La restituzione della cauzione sarà disposta dal competente addetto comunale all'atto della riconsegna delle chiavi, che dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'utilizzo, previa verifica dello stato dei locali, dell'assenza di danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo.
4. Senza che il concessionario nulla abbia da pretendere a nessun titolo, il Comune ha insindacabile diritto di incameramento del suddetto deposito per la mancata osservanza delle regole di utilizzo delle strutture comunali previste nel presente regolamento.
5. Oltre all'incameramento della cauzione, in presenza di eventuali danni, dolosi o colposi, arrecati alle strutture e/o attrezzature, in occasione del primo episodio, viene disposto un diniego a futuri utilizzi delle strutture comunali per 6 mesi. Il responsabile dell'utilizzo della struttura risponde direttamente per eventuali danni non coperti dalla cauzione. Qualora il responsabile segnali i danni arrecati e si impegni al ripristino o al risarcimento, non si applica il diniego all'utilizzo semestrale, fermo restando comunque l'incameramento della cauzione. Il suddetto diniego all'utilizzo delle strutture comunali per 6 mesi si applica anche in caso di gravi inadempienze alle norme previste nel presente regolamento, quali ad esempio il superamento non autorizzato del limite orario previsto per gli spettacoli.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

6. In occasione di ulteriori episodi di danneggiamenti arrecati alle strutture e/o attrezzature comunali, oltre all'incameramento della cauzione, viene disposto un diniego a futuri utilizzi delle strutture comunali per due anni. Il suddetto diniego all'utilizzo delle strutture comunali per 2 anni si applica anche in caso del ripetersi delle gravi inadempienze alle norme previste nel presente regolamento, quali ad esempio il superamento non autorizzato del limite orario previsto per gli spettacoli.

7. Nel caso di concessione per utilizzo occasionale, la cauzione è fissata come segue (le quote si intendono comprensive di IVA):

A1 -	Locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale - Viale Rimembranze - sala feste;	€ 50,00
A2 -	Locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale - Viale Rimembranze - sala riunioni;	€ 50,00
B -	Locali per riunioni siti al piano terra di Via Cavour	€ 50,00
C -	Sala civica "Sandro Pertini"	€ 100,00
D -	Sala piano terra presso centro socio-culturale Viale Rimembranze	€ 50,00
E -	Sala riunione piano terra in Piazza Dante	€ 50,00
F -	Parco "Matteotti"	€ 100,00
G -	Spazio Opera "F. De Andrè"	€ 100,00
H -	Palestra Comunale con relative attrezzature e spogliatoi	€ 100,00
I -	Campetto di calcio di Via Matteotti (ed uso spogliatoi palestra)	€ 50,00
J -	Campo di calcio di Via Gorizia	non consentito l'uso occasionale
K -	Campetto di pallavolo/pallacanestro Via Donizetti	//
L -	Pista di pattinaggio di Via Edison	//
M -	Campi da tennis Via Matteotti	//
N -	Ambulatorio comunale di Piazza Dante	non consentito l'uso occasionale

8. L'esenzione dal pagamento della cauzione è applicata per gli istituti scolastici del territorio, per gli enti pubblici o a seguito di concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In quest'ultimo caso l'esenzione deve essere espressamente indicata nel provvedimento di concessione del patrocinio stesso.

9. L'utilizzo della sala civica "Sandro Pertini" presso il centro socio-culturale Viale Rimembranze (Primo piano) è consentito **esclusivamente** per iniziative aventi rilevanza di carattere culturale, **politico**, sociale ed istituzionale. Non è consentito l'utilizzo per iniziative organizzate da singoli (ad esempio feste private).

10. L'utilizzo dello Spazio Opera Fabrizio De Andrè non è consentito per iniziative organizzate da singoli (quali feste private). E' consentito lo svolgimento di iniziative aventi rilevanza di carattere culturale, **politico**, sociale ed aggregativo ovvero di iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. A differenza di quanto previsto per gli altri locali la richiesta di utilizzo per lo Spazio Opera deve pervenire all'ufficio protocollo 20 giorni prima dell'utilizzo preferibilmente tramite appositi moduli disponibili presso l'ufficio Segreteria del Comune e sul sito internet Comunale allegando la fotocopia della carta d'identità del richiedente. Nella richiesta e' necessario indicare una persona maggiorenne di cui sia garantita in loco la presenza per il periodo di utilizzo.

La chiave della struttura verrà consegnata dal custode al concessionario il giorno stesso dell'utilizzo negli orari richiesti. Tale consegna avverrà dopo aver verificato che il concessionario abbia provveduto a versare una cauzione di € 100,00 almeno 5 giorni prima dell'utilizzo all'ufficio Segreteria del Comune e abbia altresì dimostrato l'avvenuto pagamento del canone di utilizzo. La cauzione verrà restituita sempre dallo stesso ufficio previa verifica da parte del custode della struttura dello stato della sala, dell'assenza di danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo.

La riconsegna delle chiavi, dovrà avvenire inderogabilmente al termine dell'utilizzo o entro il giorno lavorativo successivo al custode della struttura.

E' assolutamente vietato fumare all'interno della struttura.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Si devono contenere musiche e suoni in modo da non recare molestie all'esterno. Alle ore 23.30 lo spettacolo deve essere terminato, salvo specifiche deroghe.

Durante le manifestazioni il piazzale all'interno del cancello di accesso al parco di Via Matteotti deve essere lasciato libero da automezzi o altri veicoli, anche per consentire l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso. E' vietato sostare con auto o altri veicoli sul piazzale se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Al termine dell'utilizzo il cancello di ingresso al parco deve essere chiuso a cura degli utilizzatori.

Al termine dell'utilizzo, la sala deve essere lasciata libera dalle sedie che devono essere accatastate sul fondo della sala stessa.

Non è consentito l'accesso alla struttura a un numero di persone superiore a 300. Qualora il richiedente preveda un'affluenza di persone superiore alle 100 dovrà garantire collaborazione alla Polizia Locale per la gestione della viabilità nella zona.

E' vietato apportare modifiche alle strutture ed agli impianti; eventuali arredi o materiali introdotti (ad esempio allestimenti scenici) dovranno, sotto la responsabilità del richiedente, avere come caratteristica la reazione al fuoco di classe 1 e nel rispetto delle normative sulla sicurezza vigenti.

E' vietata la posa di tendaggi, festoni o simili ad altezza superiore a 3 metri dal pavimento a causa della presenza del sistema di rilevazione antincendio.

E' vietato appendere direttamente alle pareti cartelloni, tabelloni o altro.

Il concessionario nel periodo di utilizzo della struttura risponde direttamente per eventuali danni non coperti dalla cauzione.

E' assolutamente vietato preparare cibi e introdurre apparecchiature a gas.

11. Per l'organizzazione di feste private è consentito unicamente l'utilizzo del locale al piano terra della palazzina sede della biblioteca comunale – sala feste (lettera A1 del precedente articolo 1 comma 1).

12. In caso di somministrazione di alimenti e bevande durante manifestazioni pubbliche è obbligatoria la presentazione almeno 5 giorni prima dell'utilizzo del modello A - DIAP al quale andranno allegati le attestazioni di versamento dei diritti di segreteria per il Comune e l'ASL, con divieto in ogni caso di preparazione dei cibi e introduzione nelle strutture di apparecchiature a gas. A decorrere dal 1 giugno 2010 presso lo Spazio Opera la somministrazione delle bevande dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

13. Il concessionario dovrà inoltre presentare almeno 5 giorni prima dell'utilizzo il modello di accettazione del vigente regolamento comunale per le ecofeste indicando altresì un responsabile della gestione rifiuti che sia presente all'interno della struttura.

Art. 8 Tariffe

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune, oltre alla cauzione - se dovuta -, la somma determinata dalla Giunta Comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'utilizzo (in soluzione unica), tramite versamento presso la Tesoreria Comunale o su c.c.p. intestato a: "Comune di Osnago - Servizio Tesoreria" o presso gli uffici comunali con carta di credito o bancomat.

2. Le strutture di cui all'art. 1, comma 1, lett. k) ed l) del presente regolamento (campetto di pallavolo/pallacanestro di Via Donizetti e pista di pattinaggio di Via Edison) sono date in utilizzo gratuito al pubblico.

3. La quota di utilizzo non verrà rimborsata in caso di mancato utilizzo della struttura prenotata, se la disdetta non venga comunicata a mezzo di lettera scritta o comunicazione verbale almeno 5 giorni lavorativi prima della data di utilizzo, salvo specifica precisazione nell'atto di autorizzazione.

4. La Giunta Comunale può concedere, su espressa richiesta, il proprio patrocinio per manifestazioni che si svolgono all'interno di strutture comunali. Nel provvedimento di concessione del patrocinio potranno essere indicate espressamente eventuali riduzioni o esenzioni del canone di utilizzo.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Parte III **CONCESSIONI PER USO DURATURO**

Art. 9 **Definizione**

1. E' da considerarsi uso duraturo l'occupazione delle strutture per più di n. 2 giorni consecutivi o più di n. 5 giorni non consecutivi.

Art. 10 **Convenzioni**

1. Per la concessione in uso duraturo delle strutture, la Giunta Comunale approverà di volta in volta con i richiedenti apposita convenzione, per la definizione di:

- durata della concessione;
- calendario delle attività da svolgere (giorni e ore);
- canoni di utilizzo e cadenze dei versamenti;
- eventuale esenzione dalla cauzione;
- responsabilità delle parti;
- assicurazioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente sono sottoscritte dal Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione richiedente ovvero dal privato cittadino e dal Responsabile del competente Settore del Comune di Osnago, previo accertamento da parte dello stesso del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della disponibilità e dell'idoneità della struttura. Le convenzioni non sono automaticamente rinnovabili alla scadenza.

Art. 11 **Presentazione delle domande**

1. Le domande per la concessione in uso delle strutture sportive che riguardino l'anno sportivo (settembre/giugno) e per lo svolgimento di corsi, campionati ed altre attività sportive, dovranno pervenire all'ufficio competente, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, riferite all'anno scolastico o stagione sportiva successiva.

2. Le domande per la concessione in uso delle altre strutture dovranno pervenire **obbligatoriamente** almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività per le quali viene richiesta la concessione.

Art. 12 **Approvazione convenzioni**

1. La convenzione per l'utilizzo delle strutture in modo duraturo, verrà stipulata dopo l'esame delle domande pervenute, con i seguenti tempi:

- a) richieste per stagione sportiva: entro il 15 settembre di ogni anno;
- b) altre richieste: entro 10 giorni lavorativi dall'inizio delle attività per le quali è stata presentata richiesta, fatte salve eventuali esigenze in corso di definizione in ordine alla disponibilità delle strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, che obblighino a posticipare la concessione all'utilizzo.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 95299.1 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

Art. 13

Modalità di utilizzo e cauzione

1. Nei giorni ed orari di utilizzo delle strutture dovrà essere garantita, in loco la presenza di almeno un responsabile maggiorenne nominato dal concessionario. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente il nominativo del responsabile presente durante lo svolgimento delle attività. In caso di mancata indicazione la responsabilità ricadrà automaticamente sul richiedente.
2. Il concessionario dovrà garantire di:
 - lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che dette strutture siano immediatamente fruibili;
 - segnalare tempestivamente al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'autorizzazione gli eventuali danni arrecati alle strutture;
 - rispettare il divieto di fumo all'interno delle strutture chiuse;
 - contenere musiche e suoni in modo da non recare molestie all'esterno delle strutture;
 - non apportare modifiche alle strutture ed agli impianti; eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità del richiedente, avere come caratteristica la reazione al fuoco di classe 1 e rispettare le normative sulla sicurezza vigenti;
 - non effettuare attività commerciali o di promozione alla vendita a scopo di lucro, fatte salve le vendite effettuate per la raccolta fondi da parte di onlus o associazioni di volontariato;
3. Al concessionario o al responsabile incaricato dell'utilizzo dovrà apporre la firma per ricevuta di una copia delle chiavi del locale richiesto che verrà consegnata in occasione del primo utilizzo. La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'ultimo utilizzo.
4. Il concessionario, prima dell'utilizzo delle strutture, è tenuto a versare il deposito cauzionale almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'utilizzo, così come previsto nella convenzione. Al momento del versamento della cauzione viene rilasciato al concessionario una ricevuta di versamento. La restituzione della cauzione sarà disposta dal competente addetto comunale all'atto della riconsegna delle chiavi, previa verifica dello stato dei locali, dell'assenza di danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo.
5. Senza che il concessionario nulla abbia da pretendere a nessun titolo, il Comune ha insindacabile diritto di incameramento del suddetto deposito per eventuali danni arrecati alle strutture e/o attrezzature, oltre che al diniego per futuri utilizzi per due anni della stessa struttura da parte del medesimo richiedente. Il responsabile dell'utilizzo della struttura risponde direttamente per eventuali danni non coperti dalla cauzione. Qualora il responsabile segnali i danni arrecati e si impegni al ripristino o al risarcimento, non si applica il diniego all'utilizzo biennale, fermo restando comunque l'incameramento della cauzione.
6. Per il mancato rispetto di una o più condizioni di utilizzo e senza che il concessionario nulla abbia da pretendere a nessun titolo, il Comune dispone l'incameramento della cauzione e il diniego per 6 mesi a futuri utilizzi della stessa struttura da parte del medesimo richiedente. Qualora il Comune procedesse ad incamerare per una seconda volta la cauzione per violazioni delle condizioni di utilizzo da parte del medesimo richiedente per la stessa struttura, il diniego a futuri utilizzi si applica per due anni.

Art. 14

Tariffe

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune, oltre alla cauzione, il canone di utilizzo determinato nella convenzione stipulata. Il pagamento dovrà essere effettuato in base a quanto indicato dalla convenzione stessa.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE COMUNALI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 23.3.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

227 - - -

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : 16 APR 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa